

LEGGE REGIONALE

Istituzione del Comitato Urbanistico Regionale

LEGGE REGIONALE

"Istituzione del Comitato Urbanistico Regionale".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

E' istituito il Comitato Urbanistico Regionale con funzioni di consulenza tecnico-amministrativa del Consiglio e della Giunta nella materia "urbanistica" trasferita alla Regione ai sensi del D.P.R. 15.1.1972, n. 8 e del D.P.R. 24.7.1977, n. 616.

I pareri di tale comitato sostituiscono quelli di ogni altro organo consultivo previsto dalla vigente normativa statale e regionale nella materia di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2

Il parere del Comitato Urbanistico Regionale è obbligatorio su:

- a) il piano urbanistico territoriale di cui all'art. 4 dello Statuto della Regione Puglia;
- b) i piani territoriali di coordinamento e piani settoriali e plurisettoriali, nonchè i piani A.S.I.;
- c) i piani paesaggistici;
- d) i piani regolatori generali comunali ed intercomunali;
- e) i programmi di fabbricazione e regolamenti edilizi;
- f) i piani di trasferimento degli abitati;
- g) i piani urbanistici delle comunità montane di cui all'art. 7 della legge 3.12.1971, n. 1102;
- h) le varianti ai piani e programmi di cui ai precedenti punti, escluse quelle di cui all'art. 1 della legge statale 3.1.1978, n. 1;
- i) i nulla osta al rilascio di concessioni edilizie in deroga alle norme di piani regolatori, programmi di fabbricazione e regolamenti edilizi, ivi comprese le deroghe alle altezze stabilite per le costruzioni alberghiere;
- l) i provvedimenti da adottare ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge 17.8.1942, n. 1150.

Art. 3

Il Comitato Urbanistico di cui al precedente articolo è presieduto dall'Assessore regionale all'Urbanistica o da un suo delegato scelto tra i componenti di cui ai successivi punti a) e b) ed è composto dai seguenti membri:

- a) da tre rappresentanti dei consigli comunali della Regione designati dall'ANCI;
- b) da due rappresentanti dell'UPI, da questa designati;
- c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;
- d) da sette esperti designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a quattro, scelti tra gli iscritti agli albi professionali della Regione, e due dei quali esperti in diritto amministrativo;
- e) da otto funzionari delle fasce direttive della Regione designati dalla Giunta, in rappresentanza dei seguenti assessorati: Programmazione e Assetto del Territorio, Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Agricoltura, Sanità, Turismo e Cultura;
- f) da un membro designato dalla Consulta regionale dei Beni Culturali ed Ambientali.

Il Comitato è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.

Un funzionario, designato dall'Assessore al ramo, esercita le funzioni di segretario senza diritto di voto.

Le adunanze del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le sue deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere disposte con un preavviso di almeno sette giorni liberi salvo i casi di urgenza.

Con l'avviso di convocazione il Presidente designa, tra i membri del Comitato, uno o più relatori sui singoli affari posti dall'o.d.g.

Qualora l'organo regionale non ritenga di uniformarsi ai pareri del Comitato Urbanistico Regionale, dovrà motivare le proprie determinazioni.

Il Comitato ha sede nel capoluogo della Regione.

Ai componenti il Comitato è dovuta la corresponsione per ogni seduta di una indennità pari al trattamento degli esperti di cui alla L.R. 5.8.1972, n. 12. Per i componenti non residenti nel capoluogo sono rimborsate le spese di viaggio. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è corrisposta l'indennità chilometrica di cui alla vigente normativa regionale.

#### Art. 4

Alle sedute del Comitato Urbanistico Regionale sono invitati i rappresentanti delle amministrazioni interessate agli affari posti all'o.d.g. con facoltà di essere coadiuvati da tecnici di loro fiducia.

Il Presidente può altresì, in relazione agli argomenti in discussione, disporre la partecipazione ai lavori del Comitato di esperti e di funzionari degli uffici della Regione e dello Stato.

Al momento del voto ed ai fini della validità di esso, non possono essere presenti nella sala delle adunanze altre persone all'infuori dei componenti e del Segretario del Comitato.

#### Art. 5

L'Assessore all'Urbanistica, se delegato dal Presidente della Giunta, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

L'Assessore regionale all'Urbanistica è tenuto ad inviare al C.U. R., per il parere di cui all'art. 2 della presente legge, gli atti tecnico-amministrativi inerenti gli affari da discutere, unitamente alla relazione istruttoria dell'Ufficio regionale competente.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Galatone)

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta dell'11 dicembre 1979 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Galatone)